

AVVISO

“SCELTA SOCIALE - BUONO DOMICILIARITÀ 2026”

***Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente
correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari
(Periodo 2026 / 2027)***

Atto di Indirizzo

**“RAFFORZAMENTO DEL SUPPORTO ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
CORRELATO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E DI ASSISTENZA DOMICILIARI”
(ed. 2026)**

ALLEGATO 1

D.D. n. 1285/A2203B del 4/08/2026

INDICE

1. PREMESSA E FINALITÀ.....	3
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1 DENOMINAZIONE DELLA MISURA.....	4
2.2 OBIETTIVO DELLA MISURA.....	4
2.3 ELEMENTI CARATTERIZZANTI.....	4
3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI.....	5
4. DESTINATARI E REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	6
5. SOGGETTO BENEFICIARIO.....	8
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	8
7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	9
8. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO.....	10
8.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	10
8.2 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (VERIFICA REQUISITI / ASSEGNAZIONE BUONI).....	12
8.2.1 <i>Procedure per la verifica di ammissibilità.....</i>	<i>13</i>
8.2.2 <i>Esiti della verifica di ammissibilità.....</i>	<i>13</i>
8.3 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI BUONI.....	14
8.4 INCOMPATIBILITÀ E COMPATIBILITÀ.....	16
9. MODALITÀ DI RACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE S.P.A.....	17
10. DEFINIZIONE E CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE.....	18
11. CONTROLLI.....	18
12. FLUSSI FINANZIARI.....	19
13. RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI.....	19
14. AIUTI DI STATO.....	20
15. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	20
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	21
17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	22
18. DISPOSIZIONI FINALI.....	23

1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura descritta nel presente Avviso è realizzata in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. 25-2860 del 20/07/2026 relativo a *"SCELTA SOCIALE - BUONO DOMICILIARITÀ 2026 - Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari"* e si pone in continuità con la precedente avviata con la D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022 e s.m.i.

Il presente Avviso disciplina le modalità di erogazione di un contributo – il Buono Domiciliarità 2026 – a favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte, di età superiore a 65 anni o con disabilità ed in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, allo scopo di favorirne la permanenza presso il domicilio.

Il Buono Domiciliarità 2026 si configura, infatti, come contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute per l'acquisto di servizi di assistenza familiare in favore del destinatario non autosufficiente.

La misura si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2023)5578 del 10 agosto 2023, che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18 luglio 2022. A maggio 2025 è stato approvato il Riesame Intermedio del Programma con Decisione di esecuzione C(2025) 3558 final del 26 maggio 2025, che conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità. In seguito, con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 904 del 9 febbraio 2026, di modifica della Decisione C(2022) 5299 final del 18 luglio 2022, è stato approvato il Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" nella sua versione modificata. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP. Dei cinque obiettivi strategici (o "Obiettivi di Policy", OP) cui risponde la politica di coesione europea 2021-2027 – di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni") – l'OP sostenuto dal FSE+ è quello di "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali", cui contribuisce di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. È proprio a un obiettivo di protezione e inclusione sociale che la misura di cui al presente Avviso risponde, collocandosi nell'ambito della Priorità relativa all'inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e più precisamente dell'Obiettivo Specifico (OS) k) (ESO4.11), quale enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1.

Si riporta di seguito una tabella illustrativa della classificazione cui la misura è ricondotta, nel PR FSE+ 2021-2027.

PRIORITA'	III. Inclusione sociale
------------------	-------------------------

OBIETTIVO SPECIFICO	k) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.
AZIONE PR FSE+	5) Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale
MISURA	02) Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare
CAMPO D'INTERVENTO	158 - Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1 DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata ***“Scelta sociale - Buono Domiciliarità 2026 – Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”*** (codice III.k.5.02.158), di seguito anche “Buono Domiciliarità 2026” o “Buono”.

2.2 OBIETTIVO DELLA MISURA

Obiettivo della misura è il rafforzamento del supporto alle persone non autosufficienti ultrasessantacinquenni ed alle persone con disabilità non autosufficienti, anche minorenni, residenti in Piemonte ed in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, attraverso l'assegnazione di un Buono quale contributo mensile del valore di euro 700,00, volto a favorirne la permanenza al domicilio e spendibile per l'acquisto di servizi di assistenza familiare.

La misura è complementare ed integrativa rispetto alle correnti programmazioni nazionali e regionali ed ai fondi correlati e intende contribuire alla soddisfazione della domanda di servizi di cura e di assistenza domiciliare espressa dalla popolazione piemontese, oggi in parte inevasa, con l'obiettivo di favorire un rafforzamento del sistema e delle forme di domiciliarità e così di porre le condizioni per una maggiore fruibilità dei servizi e un'effettiva parità di accesso ai medesimi.

2.3 ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La misura viene realizzata mediante il presente Avviso per l'attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12 L. n. 241/1990), a beneficio delle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e delle persone con disabilità non autosufficienti, anche minorenni, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4, e secondo le modalità meglio esplicitate al successivo paragrafo 8.

Il Buono Domiciliarità 2026 rappresenta un contributo mensile del valore di 700,00 euro a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di servizi di assistenza familiare al domicilio, della durata di 12 mesi. Tale durata potrà essere estesa fino a 24 mesi in fase di assegnazione dei Buoni (vedi par. 8), in funzione del numero di domande risultate ammissibili.

Il valore mensile del Buono, pari a € 700,00, è determinato sulla base del ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi, nel rispetto dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060, e approvato con D.D. n. 783/A1512A/2022 del 28/12/2022, come successivamente aggiornata con D.D. n. 376/A1500/2026 del 31/07/2026.

In corso di fruizione del Buono, nel caso di rilevazione di economie, potrà egualmente essere disposta una proroga della durata inizialmente prevista.

Il Buono costituisce un contributo ulteriore rispetto a quello previsto da altre misure già attivate a livello nazionale, regionale o locale con finalità affini o analoghe. Le modalità di raccordo con tali misure e le incompatibilità previste per la fruizione del Buono Domiciliarità sono indicate al successivo par. 8.4.

I servizi di assistenza familiare, di cui il Buono Domiciliarità concorre a coprire i costi, dovranno essere resi da un **assistente familiare già contrattualizzato** (con contratto in corso¹ alla data di presentazione della domanda di assegnazione del Buono) e consistono nello svolgimento di **16 ore settimanali** di assistenza familiare, calcolate sulla base delle settimane effettive per ciascun mese, come esplicitate nel calendario che verrà trasmesso a seguito dell'assegnazione del Buono. Come meglio specificato ai par. 4 e ss., il servizio di assistenza familiare può essere attivato mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato o autonomo individuali, oppure mediante il ricorso ad agenzie/enti fornitrici di tali servizi.

L'assegnazione dei Buoni avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base ad una **graduatoria** redatta in funzione dei seguenti criteri di priorità:

1. maggior punteggio sociale (certificato da U.V.G./U.M.V.D.);
2. valore I.S.E.E. inferiore (in caso di parità del punteggio sociale);
3. ordine cronologico di presentazione della domanda (in caso di parità del punteggio sociale e dell'I.S.E.E.).

3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

La misura oggetto del presente Avviso contribuisce, per le sue stesse finalità intrinseche, al perseguimento dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e dall'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

¹ Il contratto deve essere attivo ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda (non è sufficiente la sola registrazione di un contratto avente decorrenza successiva).

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'*acquis* ambientale dell'Unione europea e al principio "non arrecare un danno significativo" (*Do No Significant Harm*, DNSH).

La misura, infatti, si configura quale azione mirata volta ad eliminare barriere di accesso ai servizi di cura e assistenza da parte di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di persone con disabilità non autosufficienti, anche minorenni, determinando le condizioni per un accesso ai servizi rispettoso dei principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione.

I suddetti principi orizzontali informano la procedura e i criteri per la selezione delle operazioni, descritti al par. 8.2. Le operazioni saranno pertanto selezionate nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei principi di promozione della parità di genere e di non discriminazione.

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

4. DESTINATARI E REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nel prospetto che segue viene data evidenza delle persone destinatarie a cui è rivolta la misura oggetto del presente Avviso, unitamente all'indicatore comune di output al quale l'operazione contribuisce in maniera prevalente.

DENOMINAZIONE AZIONE/MISURA	DESTINATARI/PARTICIPANTI	INDICATORE DI OUTPUT
III.k.5.02	Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti, anche minorenni	EECO18 – Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti

I/le destinatari/e devono possedere i seguenti requisiti.

A) Essere cittadini/e italiani/e o dell'Unione europea o, nel caso di cittadini di Paesi Terzi, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, ed essere residenti in Piemonte;

B) Essere stati sottoposti a valutazione multidimensionale² presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.³, e Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità,

² Non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione.

³ L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate

U.M.V.D.⁴ o U.M.V.D.62⁵ con conseguente definizione di un P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato) o di un Progetto di Vita Personalizzato da cui risulti:

- la condizione di non autosufficienza, come definita dalla D.G.R. 14-5999 del 25 giugno 2013 e s.m.i. (punteggio sanitario non inferiore a 5);
- l'attribuzione di un punteggio sociale non inferiore a 7.

C) Essere in possesso di un I.S.E.E. ordinario o sociosanitario in corso di validità alla data di presentazione della dell'istanza⁶ avente un valore non superiore a euro 40.000,00. L'attestazione ISEE verificata ai fini dell'ammissibilità è considerata valida per l'intero periodo di fruizione del contributo;

D) Essere fruitori di un servizio di assistenza familiare di 16 ore settimanali.

L'assistente familiare potrà essere contrattualizzato secondo le modalità seguenti:

1. contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e della durata minima di 30 giorni, che preveda l'inquadramento dell'assistente almeno nel livello CS (assistenza fornita da personale privo di qualifica specifica a persona non autosufficiente) stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e che preveda l'erogazione di un servizio di assistenza pari a 16 ore settimanali;

oppure

2. contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con cooperativa, Agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare per persona non autosufficiente che rispetti medesimi requisiti professionali, di durata e di ore di servizio;

oppure

3. incarico professionale a lavoratore autonomo, che rispetti medesimi requisiti professionali, di durata e di ore di servizio, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l'attività come libero professionista.

Tutte le tipologie di contratto/incarico:

- possono essere sottoscritte dal destinatario o da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- devono contenere l'esplicito riferimento al nominativo della persona non autosufficiente assistita oppure al suo luogo di domicilio ove si svolge l'assistenza⁷.
- possono essere successivamente rinnovate o sostituite e caricate sull'applicativo dedicato all'attività di rendicontazione congiuntamente ai documenti di spesa correlati, al fine di dimostrare la continuità dell'erogazione del servizio di assistenza per l'intero periodo di validità del "Buono Domiciliarità 2026".

nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i..

⁴ L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

⁵ Così risulta ridefinita l'U.M.V.D. ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 62/2024, recepita dalla Regione Piemonte con la DGR n. 21-1613 del 29 settembre 2025.

⁶ Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente.

⁷ Come previsto al par. 7, nel caso di unico contratto riferito a due persone non autosufficienti conviventi è richiesta obbligatoriamente l'indicazione dei nominativi delle persone assistite.

E) Non percepire altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità ritenuti incompatibili con il Buono Domiciliarità 2026, secondo quanto previsto al par. 8.4, o l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.

Nel caso di percepimento del Buono Domiciliarità erogato ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023, è possibile presentare istanza e, nel caso di assegnazione del "Buono Domiciliarità 2026", verrà revocato d'ufficio il precedente contributo (per il periodo di validità residuo).

Tutti i requisiti per la concessione del contributo devono essere soddisfatti alla data di presentazione dell'istanza.

I requisiti di cui ai precedenti punti A, B, D ed E, devono essere mantenuti per l'intero periodo in cui verrà percepito il Buono.

5. SOGGETTO BENEFICIARIO

Ai fini della presente misura, beneficiario dell'operazione è la Direzione regionale Welfare.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il finanziamento dell'intervento oggetto del presente provvedimento ammontano a euro 20.638.200,00, comprendenti la somma di € 444.600,00 riferita alle spese connesse all'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di un servizio di supporto alla gestione della misura, articolate come di seguito:

PRIORITÀ/ OS/ AZIONE	MISURA	ATTIVITA'	PR FSE+
III.k.5	02	Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare	€ 20.193.600,00
III.k.5	04	Supporto alla gestione	€ 444.600,00

La distribuzione delle risorse potrà variare a seguito della definizione dell'effettiva durata dei buoni⁸ e del numero di domande finanziate.

L'assegnazione del Buono avviene in forma di contributo ex art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i. secondo la modalità "a sportello" fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È previsto un unico sportello.

Eventuali risorse derivanti da risparmi potranno essere reimpiegate per gli stessi interventi previsti dal presente Avviso, secondo le modalità di attuazione che possano risultare più funzionali alle finalità del medesimo.

L'intervento concorre all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne.

⁸ v. par. 2.3.

7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Per “assistente familiare” s’intende il/la lavoratore/trice che svolge attività di cura ed accudimento a favore del destinatario del Buono, per una media di 16 ore settimanali:

- a) alle dirette dipendenze del destinatario della misura, di un suo familiare o del suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, attraverso l’applicazione di un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e della durata minima di 30 giorni, oppure
- b) alle dipendenze di una cooperativa, di un’agenzia di somministrazione di lavoro o di un altro soggetto giuridico che presta servizi di assistenza domiciliare con cui il destinatario del Buono Domiciliarietà (o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno) abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi,
- c) come libero professionista incaricato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno per la prestazione di servizi di assistenza familiare.

Per gli assistenti familiari assunti con contratto di lavoro subordinato si richiede l’inquadramento contrattuale **almeno nel livello CS** (assistenza fornita da personale privo di qualifica specifica a persona non autosufficiente) del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico, tra le associazioni datoriali FIDALDO – costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld e Domina – e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil tucs-Uil e Federcolf, sottoscritto in data 28 ottobre 2025 e con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Per gli assistenti familiari alle dipendenze di una cooperativa, si chiede che venga applicato dalla medesima il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice CNEL T151), formalizzato con verbale di accordo del 26 gennaio 2024.

Per gli assistenti familiari alle dipendenze un’agenzia di somministrazione di lavoro o di un altro soggetto giuridico, è richiesto che l’assistente sia contrattualizzato con un dispositivo che rispetti medesimi requisiti professionali, di durata e di ore di servizio che dovranno risultare indicati nel contratto di prestazione di servizi stipulato con il richiedente/destinatario oppure in una specifica dichiarazione aggiuntiva da allegare in sede di presentazione della domanda e delle rendicontazioni successive.

Per il libero professionista incaricato il contratto o altro atto che disciplina la prestazione professionale dovrà riportare e rispettare i medesimi requisiti previsti in termini di qualifiche professionali, di durata e di ore di servizio; qualora tali elementi non siano espressamente indicati nel dispositivo contrattuale, dovrà essere allegata un’apposita dichiarazione integrativa in sede di presentazione della domanda.

Il valore del buono (700,00 euro mensili) è commisurato alla fruizione di un servizio di assistenza domiciliare di 16 ore settimanali con l’applicazione del contratto e dell’inquadramento previsto.

Il buono potrà essere riconosciuto in deroga (“mensilità in deroga”), per non più di una mensilità nell’arco di 12 mesi⁹, anche nel caso in cui le ore minime su base mensile non siano state raggiunte: il riconoscimento della “deroga” avviene d’ufficio in fase istruttoria, comunque, sempre a fronte della presentazione di una Domanda di Rimborso.

⁹ Eventuali ulteriori deroghe potranno essere accordate nel caso di durata del buono maggiore di 12 mesi.

L'assistente familiare, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente more uxorio né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

Nel caso in cui vi siano due persone non autosufficienti conviventi, è possibile presentare due istanze separate, allegando:

a) due contratti separati, ciascuno dei quali con i requisiti di cui al par. 4;

oppure

b) un unico contratto che preveda almeno 32 ore medie settimanali, con l'indicazione dei nominativi di entrambe le persone assistite e del numero di ore di assistenza familiare garantite a ciascuna, in misura non inferiore a 16 ore settimanali per persona.

8. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Le modalità di gestione dell'intervento prevedono le seguenti macro-fasi e il coinvolgimento dei seguenti soggetti:



8.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La presentazione della domanda di assegnazione del Buono avviene tramite procedura telematica a partire **dalle ore 0,00 del giorno 14/09/2026 e fino alle ore 23,59 del giorno 2/11/2026**.

L'istanza dev'essere presentata **necessariamente**:

- accedendo alla procedura informatica dedicata autenticandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) presso il portale Piemonte Tu, raggiungibile anche tramite il sito web www.sceltasociale.it. Non sono ammesse altre forme d'invio dell'istanza;
- da parte di un richiedente, soggetto terzo rispetto al destinatario, che sia titolato ad agire in suo nome in virtù del ruolo ricoperto (genitore/tutore) oppure sulla base di apposita delega¹⁰. Un richiedente può presentare anche più istanze, riferite a destinatari diversi, qualora ne sussistano le condizioni.

¹⁰ La delega, sottoscritta in forma olografa dal destinatario, dev'essere allegata all'istanza di contributo.

La figura del **richiedente** può essere identificata in una delle seguenti tipologie:

- a) il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b) il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)¹¹;
- c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
- d) il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f) il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g) altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

Il soggetto richiedente **non** può coincidere con l'/gli assistente/i familiare/i incaricati del servizio.

In sede di istanza, il richiedente deve procedere al caricamento sulla piattaforma www.sceltasociale.it della seguente documentazione obbligatoria:

1. documentazione relativa al rapporto tra il destinatario/a ed il richiedente nei seguenti casi:

- il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni) deve presentare Decreto di nomina del Tribunale;
- i soggetti di cui ai precedenti punti c), d), e), f) e g), devono fornire la delega sottoscritta dal destinatario¹² e la copia del documento d'identità del destinatario.

2. copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. oppure lettera di comunicazione del punteggio attribuito attestante il punteggio sociale non inferiore a 7 ed il punteggio sanitario non inferiore a 5;

3. copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione unitamente alla ricevuta della comunicazione a INPS dell'attivazione del rapporto di lavoro domestico con il riferimento all'inquadramento contrattuale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) [se l'assistente familiare (persona fisica) è stato contrattualizzato con rapporto di lavoro subordinato];

oppure

copia della lettera d'incarico controfirmata per accettazione [nel caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma] con indicazione dell'inquadramento professionale dell'assistente familiare, di durata e di ore di servizio (oppure dichiarazione aggiuntiva attestante tali requisiti);

oppure

copia del contratto di prestazione di servizi [se il servizio di assistenza familiare è erogato da un operatore che opera alle dipendenze di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare (persona giuridica)] dal quale risultino l'inquadramento professionale dell'assistente familiare, la durata e le ore di servizio (oppure dichiarazione aggiuntiva attestante tali requisiti).

¹¹ Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

¹² Il fac simile del modulo di delega è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione dell'istanza.

N.B.: Non è richiesto di allegare l'attestazione ISEE. Il richiedente è invece tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il/la destinatario/a è in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o sociosanitario) in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, avente un valore non superiore a euro 40.000. La Direzione Welfare provvede in autonomia al controllo delle attestazioni presso il Portale Unico ISEE dell'INPS.

Parimenti, in sede di compilazione dell'istanza di assegnazione del Buono, il richiedente dovrà attestare il possesso da parte del/la destinatario/a degli ulteriori requisiti di cui al par. 4 e l'assenza di prestazioni incompatibili (v. par. 8.4) con il Buono Domiciliarità 2026 mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il richiedente del Buono dovrà comunicare tempestivamente, tramite la piattaforma telematica, ogni variazione dei dati di contatto (mail, cellulare) forniti in fase di presentazione della domanda.

Dovranno essere comunicate, sempre tramite la piattaforma oppure tramite l'invio di P.E.C. (*famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it*), anche le variazioni delle condizioni che riguardano il destinatario (es. incompatibilità sopravvenute, perdita dei requisiti di cui al precedente par. 4).

Laddove fosse necessario procedere a variazione della figura del richiedente è necessario trasmettere alla Direzione regionale Welfare un'istanza all'indirizzo P.E.C.: *famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it*, allegando una nuova delega sottoscritta dal destinatario oppure il decreto di nuova nomina a tutore/trice del destinatario da parte del Tribunale.

La domanda per l'assegnazione del buono risulta esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto finalizzata al "conseguimento di sussidi" e, come tale, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 8, co. 3 della Tabella - all. sub B) al D.P.R. n. 642 del 1972.

8.2 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (VERIFICA REQUISITI / ASSEGNAZIONE BUONI)

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16/11/2022, il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 1060/2021. La Direzione regionale Welfare, in accordo con l'AdG, garantisce che le operazioni selezionate rispettino la normativa europea, nazionale e regionale applicabile, rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il Programma regionale FSE+ 2021-2027 Piemonte, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base dello stesso, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico k), come rilevato dai pertinenti indicatori.

In sede di selezione delle operazioni a valere sul presente Avviso, vengono applicate le specificazioni previste dal documento sopra citato.

La procedura di selezione per la concessione dei Buoni Domiciliarità 2026, di carattere non valutativo, prevede la sola verifica di ammissibilità delle domande pervenute in risposta all'Avviso, secondo i requisiti di ammissibilità sotto riportati ed il finanziamento delle stesse in base ai criteri di priorità di cui al par. 8.2.2, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Tali criteri di priorità sono individuati in conformità alle disposizioni contenute nel documento sopra richiamato, con particolare riferimento al Paragrafo 5.3 "Sovvenzioni dirette alle persone", ove si richiama la possibilità di prevedere requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Regionale FSE + in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni, ferma restando la

necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale.

8.2.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità viene svolta dalla Direzione regionale Welfare e si realizza espletando i seguenti controlli:

1. conformità della domanda rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dal presente Avviso;

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- a) pervenute al di fuori dai termini di cui al par. 8.1;
- b) inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 8.1;
- c) non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria al par. 8.1;
- d) incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- e) presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, da un soggetto diverso da quelli indicati al par. 8.1. In particolare, non saranno considerate ammissibili le domande presentate direttamente dal destinatario non autosufficiente o dall'assistente familiare contrattualizzato.

2. presenza dei requisiti in capo al destinatario (persona non autosufficiente per cui viene presentata domanda) di cui al par. 4.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande presentate per un destinatario privo dei requisiti richiesti al par. 4.

8.2.2 Esiti della verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità può fornire i seguenti esiti, tra loro alternativi:

1. individuazione, all'interno della domanda, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, al **rigetto** dell'istanza per incompletezza formale;
2. riconoscimento della domanda (anche a seguito di integrazione o specificazione) come **ammissibile**;
3. riconoscimento della domanda come **non ammissibile**. In questo caso, la Direzione regionale Welfare comunica l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.. La Direzione, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà all'accoglimento delle controdeduzioni presentate ed alla riammissione della domanda oppure al rigetto della stessa con conseguente esclusione dalla selezione. In caso di rigetto, il/la richiedente ne riceve comunicazione tramite i dati di contatto forniti in sede di presentazione della domanda.

Le domande ammissibili vengono, quindi, ordinate in un'unica graduatoria redatta sulla base dei seguenti **criteri di priorità**:

1. maggior punteggio sociale (certificato da U.V.G./U.M.V.D.);
2. valore I.S.E.E. inferiore (in caso di parità del punteggio sociale);
3. ordine cronologico di presentazione della domanda (in caso di parità del punteggio sociale e dell'I.S.E.E.);

e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Direzione regionale Welfare conclude il procedimento istruttorio tramite l'adozione e la conseguente pubblicazione sul sito regionale di apposito provvedimento dirigenziale:

- di **approvazione** delle domande ammissibili e di **assegnazione del Buono** ai richiedenti aventi diritto;
- di indicazione della durata dei Buoni (e della loro decorrenza);
- di **diniego** delle domande non ammissibili.

8.3 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI BUONI

Il Buono viene erogato agli assegnatari con cadenza trimestrale, successivamente alla fruizione del servizio, a seguito della presentazione di rendicontazione di spesa sull'apposita procedura telematica.

La validità del Buono decorre dal **1° giorno del mese successivo alla comunicazione di assegnazione**.

Il Buono ha la durata di 12 mesi. In fase di assegnazione dei buoni, in funzione del numero di domande ammissibili e delle risorse economiche a disposizione, tale durata potrà essere estesa fino a 24 mesi.

Per ottenere l'erogazione del Buono, il richiedente deve trasmettere attraverso l'apposita piattaforma di rendicontazione, accessibile dal sito www.sceltasociale.it:

a) **documentazione eventuale** (nel caso in cui si proceda a rinnovo o sostituzione del contratto allegato all'istanza iniziale):

- a1) contratto di lavoro subordinato o lettera di assunzione unitamente alla ricevuta della comunicazione a INPS dell'attivazione del rapporto di lavoro domestico;
- a2) contratto di prestazione di servizi con cooperativa, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare (in aggiunta, nel caso di assenza di indicazione dei requisiti professionali, di durata e di ore di servizio: specifica dichiarazione aggiuntiva sottoscritta dal soggetto fornitore);
- a3) incarico professionale a lavoratore autonomo (in aggiunta, nel caso di assenza di indicazione dei requisiti professionali, di durata e di ore di servizio: specifica dichiarazione aggiuntiva);

Tutti i contratti di cui ai punti precedenti devono rispettare i medesimi requisiti previsti per i contratti allegati all'istanza iniziale¹³.

b) **documentazione obbligatoria** - una Domanda di rimborso contenente la seguente documentazione giustificativa:

RAPPORTO	DOCUMENTI E CONTENUTI
----------	-----------------------

¹³ Nel caso si intenda fruire della c.d. "mensilità in deroga" (v. par. 7) è possibile la trasmissione di un nuovo contratto che preveda, per il solo mese di fruizione della deroga, un numero di ore di assistenza settimanale anche inferiore a 16.

CONTRATTUALE	
Assistente familiare (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato	Cedolino mensile
	Bonifico su conto corrente bancario intestato all'assistente familiare con indicazione di: a) Numero CRO o TRN b) Causale (es. "stipendio di marzo") oppure altro metodo di pagamento tracciabile ¹⁴
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle ore effettivamente svolte dall'assistente familiare (modello disponibile su www.sceltasociale.it)
	Copia Avviso INPS relativo ai versamenti contributivi
	Ricevuta di pagamento dell'importo previsto nell'Avviso INPS
Assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma oppure nel caso di cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare (persona giuridica)	Fattura contenente nella causale indicazione di: a) periodo di competenza; b) denominazione destinatario/a del servizio; c) numero di ore svolte.
	Bonifico su conto corrente bancario intestato all'assistente familiare oppure all'agenzia (ecc...) con indicazione di: a) Numero CRO o TRN b) Causale (es. "stipendio di marzo") oppure altro metodo di pagamento tracciabile ¹⁵

Per la gestione dell'attività di rendicontazione, la Direzione regionale Welfare si avvale del supporto reso da Finpiemonte S.p.A., che opera in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) ai sensi dell'art. 71, par. 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 ed ai sensi della D.D. n. 830 del 23 dicembre 2025 di approvazione dell'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo – Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte.

L'assegnatario del buono è tenuto a segnalare a Finpiemonte S.p.A ogni variazione contrattuale che dovesse intervenire in corso di validità.

Finpiemonte S.p.A. si occupa dell'erogazione del controvalore economico del Buono, previa verifica della documentazione giustificativa.

La presentazione della rendicontazione avviene entro le seguenti scadenze:

1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto - 1° novembre

Finpiemonte S.p.A. effettua l'istruttoria entro 90 giorni dall'invio della dichiarazione di spesa, al termine della quale emette uno dei seguenti esiti:

- **Validazione:** la documentazione è conforme e Finpiemonte S.p.A. procede all'erogazione a favore del destinatario sul codice IBAN indicato in piattaforma, intestato al/la destinatario/a del buono o a terzi purché non all'assistente familiare.
- **Respingimento:** la documentazione presenta delle carenze sanabili; pertanto Finpiemonte S.p.A. procede al respingimento della mensilità fornendo al richiedente la possibilità di ricaricarla successivamente.

¹⁴ Per verificare i documenti da caricare nel caso di utilizzo di altri metodi di pagamento, si vedano le indicazioni operative alla pagina www.sceltasociale.it.

¹⁵ Per verificare i documenti da caricare nel caso di utilizzo di altri metodi di pagamento, si vedano le indicazioni operative alla pagina www.sceltasociale.it.

- **Invalidazione:** la documentazione presenta elementi non sanabili tali per cui non è possibile procedere al riconoscimento del valore mensile del buono (es. pagamento in contanti).

La rendicontazione della singola mensilità può avvenire anche oltre le finestre trimestrali definite: in tal caso l'esame dei documenti e la liquidazione avviene nella finestra successiva di invio.

Nel caso di mancata presentazione di alcuna rendicontazione per due finestre trimestrali consecutive, si procede alla revoca d'ufficio del buono, che verrà disposta nell'arco della finestra temporale successiva.

Per ulteriori elementi inerenti queste fasi, si raccomanda di prendere visione delle "ISTRUZIONI OPERATIVE" pubblicate sul portale www.sceltasociale.it.

8.4 INCOMPATIBILITÀ E COMPATIBILITÀ

Le spese rendicontate ai fini della fruizione del Buono non possono essere oggetto di rimborso a valere su altre fonti di finanziamento (c.d. "divieto di doppio finanziamento").

Il Buono Domiciliarità 2026 è **incompatibile** con:

- percepimento del Buono Domiciliarità erogato ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023;
- l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- la percezione della prestazione universale di cui all'art. 34 del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29;
- la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190 del 06/04/2009 e D.G.R. 23 giugno 2025, n. 9-1266 e/o derivanti dai programmi regionali della non autosufficienza 2022/2024 e 2025/2027;
- la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256 e/o dal fondo regionale politiche sociali destinato ai caregiver;
- l'erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium"¹⁶ oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori per un numero di ore settimanali superiore a 16;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a:

- dichiarare l'assenza di incompatibilità

oppure

- dichiarare l'impegno a rinunciare a misure incompatibili con decorrenza dalla data di inizio validità del Buono. Laddove il/la richiedente presenti l'istanza per un soggetto già percettore del Buono Domiciliarità ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023, dovrà dichiararlo in fase di invio e, nel caso di

¹⁶ Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura "Home Care Premium", l'incompatibilità prevede l'impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell'assistente familiare.

assegnazione del “Buono Domiciliarità 2026”, Finpiemonte S.p.A. procederà alla revoca d’ufficio del precedente contributo (per il periodo di validità residuo).

Nel corso di validità del Buono il percepimento o la fruizione di misure incompatibili dev’essere immediatamente comunicata attraverso la piattaforma dedicata alla rendicontazione e comporta la conseguente decadenza del beneficio regionale.

Risultano **compatibili** con il Buono Domiciliarità 2026:

- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
- contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-familiare di minori con disabilità;
- gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata¹⁷, gestiti dalle ASL;
- gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare.

È onere del richiedente dare comunicazione tempestiva relativa all’insorgenza di incompatibilità a seguito dell’assegnazione del buono.

9. MODALITÀ DI RACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE S.P.A.

Al fine di garantire un’efficace realizzazione dell’intervento sarà necessario attivare un costante raccordo tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.

La Direzione regionale Welfare è responsabile della fase istruttoria delle domande pervenute e del procedimento di assegnazione del Buono Domiciliarità 2026.

Finpiemonte S.p.A. è responsabile del procedimento relativo all’erogazione del Buono, che prevede la periodica verifica e validazione della documentazione giustificativa presentata dal richiedente e la conseguente erogazione del controvalore economico del Buono. Finpiemonte S.p.A. verifica il mantenimento dei requisiti in capo al destinatario, inclusa l’assenza di incompatibilità per l’erogazione, sulla base di:

- dati acquisibili d’ufficio desunti dall’incrocio con altre banche dati;
- segnalazioni da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- comunicazioni dirette da parte dei richiedenti.

Nella conduzione delle attività affidategli, Finpiemonte S.p.A. utilizza i sistemi informativi appositamente individuati dalla Regione Piemonte, in quanto utili al successivo espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione della spesa di responsabilità dell’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

In caso di presenza di misure incompatibili accertata, Finpiemonte provvede alla revoca ed al recupero della somma indebitamente erogata.

¹⁷ Il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022, Allegato 1, definisce l’assistenza domiciliare come un “servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza”, precisando poi che le cure domiciliari “si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello) e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana”.

Egualemente, la revoca, anche parziale, può essere disposta nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui è richiesto il mantenimento oppure nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella rendicontazione della spesa durante le verifiche di cui al par. 11 svolte dal Settore regionale "Raccordo amministrativo e controlli delle attività cofinanziate dal FSE". Anche in questo caso Finpiemonte avvia la procedura di recupero.

10. DEFINIZIONE E CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario, che in questo caso corrisponde alla Direzione regionale Welfare.

Nel contesto della misura di cui al presente Avviso, in base a quanto sopra, per operazione s'intende l'insieme dei Buoni Domiciliarità 2026 assegnati dalla Regione Piemonte per l'intero territorio regionale o per sub-area regionale.

La stessa è da ritenersi conclusa a seguito dell'avvenuta erogazione a tutti gli assegnatari del Buono Domiciliarità 2026 di tutte le mensilità previste in fase di assegnazione e regolarmente rendicontate.

11. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto nell'ambito del Si.Ge.Co. FSE+ 2021/2027 e, nello specifico, di quanto previsto nelle sopra citate "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte", come da ultimo aggiornate con D.D. 830 del 23/12/2025.

È facoltà dei preposti organi di controllo della Regione, dello Stato, nonché dell'Unione Europea, effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata, anche ulteriore rispetto a quella fornita in fase di presentazione della domanda di assegnazione del contributo o ai fini dell'erogazione del Buono.

Nel quadro dell'attività istruttoria delle domande ai soli fini dell'assegnazione, il Settore Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale – presso la Direzione regionale Welfare – effettua un'attività di controllo conforme alle modalità previste dalla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014, art. 29, avvalendosi dell'interscambio informativo telematico e della richiesta diretta di dati ad altre amministrazioni pubbliche anche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa.

Nell'ambito dell'attività istruttoria ai fini dell'erogazione del Buono, Finpiemonte S.p.A può avvalersi anche dell'interscambio informativo telematico e della richiesta di dati ad altre amministrazioni pubbliche. Il controllo può essere condotto sulla totalità delle richieste di finanziamento.

Il settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE" presso la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, effettua ulteriori attività di controllo a campione sia in itinere, attraverso attività di verifica a distanza o visite in loco, sia finalizzate alla certificazione della spesa sostenuta.

Tali verifiche sono svolte avvalendosi di tutti i documenti e degli interscambi d'informazione telematici resi disponibili dal "Settore Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" e da Finpiemonte S.p.A.

Eventuali ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità di realizzazione dei controlli, in particolar modo per quelli in itinere / loco, saranno contenute in appositi documenti.

12. FLUSSI FINANZIARI

La Regione trasferisce, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte S.p.A. e dedicato esclusivamente all'erogazione del valore dei buoni, le risorse occorrenti.

Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente alla Direzione regionale Welfare un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del "Fondo" di cui sopra, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre.

13. RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

Il/la richiedente ha facoltà di rinunciare al "Buono Domiciliarità 2026" in ogni momento, con conseguente revoca decorrente, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si inverte la fattispecie relativa.

La Direzione regionale Welfare e Finpiemonte S.P.A., in relazione alle parti di procedimento amministrativo di propria competenza, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000.

La revoca del Buono potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) **decesso del/la destinatario/a**: il contributo viene revocato dal 1° giorno del mese successivo l'evento;
- b) **ricovero presso struttura socio-sanitaria del/la destinatario/a**: il contributo viene revocato dal 1° giorno del mese successivo l'evento;
- c) **presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 8.4 del presente Avviso**: la revoca decorre dal 1° giorno del mese in cui è sorta l'incompatibilità;
- d) **accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda**: la revoca ha decorrenza dall'inizio di validità del buono;
- e) **accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono**: la revoca ha decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti;
- f) **rinuncia del Buono da parte dell'assegnatario**. La revoca ha decorrenza dalla data della rinuncia ed il relativo provvedimento ne costituisce presa d'atto;
- g) **mancata presentazione di alcuna rendicontazione per due finestre trimestrali consecutive**. La revoca viene disposta nell'arco della finestra temporale successiva.

A Finpiemonte è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero di quanto indebitamente percepito in relazione ai casi indicati nelle predette fattispecie, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi sub d) e e) e l'interdizione dall'accesso ad eventuali successivi sportelli della misura per un periodo di due anni.

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti b), c) d), e) e g), Finpiemonte S.p.A. comunica al richiedente preavviso di revoca del buono, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni. Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte S.p.A. procede all'emissione del provvedimento di revoca.

Nel caso in cui la revoca, disposta per tutti i casi pregressi, costituisca "atto vincolato", l'invio del preavviso può essere omissivo.

14. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

15. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Direzione regionale Welfare (in qualità di beneficiario), con riferimento agli obblighi informativi e di comunicazione, si attiene a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, in particolare: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'Autorità di Gestione (AdG) eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di persone destinatarie e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario – Direzione regionale Welfare – informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito web, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co- finanziamento dell'Unione Europea.

La Regione Piemonte assolve agli obblighi informativi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, disponibili all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>.

Per gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione previsti per le operazioni per le operazioni il cui costo totale supera i 10 milioni di euro e analoghi a quelli previsti per le operazioni a rilevanza strategica si rimanda infine alle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/1060 e nel "PR Piemonte FSE+ 2021- 2027". Per tali progetti sono richiesti dal Regolamento specifici adempimenti, in particolare concernenti le attività di comunicazione, la visibilità del sostegno fornito dall'UE, le informazioni alla Commissione Europea sui risultati conseguiti e la verifica delle attività svolte da parte del Comitato di Sorveglianza. Allo stesso modo il paragrafo 7. "Comunicazione e visibilità" del PR FSE+ 2021-2027 del Piemonte rende noto che per le operazioni di importanza strategica verrà messa in atto una Strategia regionale di comunicazione (SRC) con azioni e attività dedicate.

Con riferimento ad esse “saranno implementate specifiche attività di informazione e comunicazione (ad es. pagine dedicate sul sito web, eventi, comunicazioni ad hoc) per aumentarne la visibilità sul territorio”. Per la comunicazione pubblica di queste operazioni verrà adottata la denominazione “Progetti Europa 27”.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

16.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679” (di seguito “RGPD” o “GDPR”), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018¹⁸; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018¹⁹; D.D. n. 219 dell’8 marzo 2019²⁰; D.D. n. 532 del 30 settembre 2022²¹).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di assegnazione del Buono Domiciliarietà 2026 in risposta al presente Avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente ai fini dell’espletamento delle attività connesse al procedimento di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell’art. 13 del RGPD, si allega al presente Avviso l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A), anche disponibile sul portale Piemonte Tu nell’area di presentazione della domanda. Per procedere con la presentazione della domanda, l’Interessato dovrà dichiarare di aver letto e preso visione dell’Informativa, nonché di averne condiviso i contenuti con i soggetti interessati di cui al paragrafo successivo.

16.2 SOGGETTI INTERESSANTI AL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi come destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati:

- i soggetti destinatari della misura, che soddisfano i requisiti di cui al precedente par. 4.
- i soggetti richiedenti il Buono, afferenti alle categorie di cui al par. 8.1, lettere da a) a g);
- le persone, fisiche o giuridiche, che siano legate ai soggetti sopra indicati da un rapporto di lavoro subordinato, da un incarico professionale o da un contratto di prestazione di servizi e che rendano, in favore del destinatario del Buono, il servizio di assistenza familiare cui il contributo si riferisce.

¹⁸ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”.

¹⁹ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, recante “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative”.

²⁰ D.D. n. 219 dell’8 marzo 2019, recante “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”.

²¹ D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, recante “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019”.

16.3 RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

I dati conferiti, anche attraverso i sistemi informativi regionali, per la partecipazione alla Misura e la successiva gestione, sono oggetto di trattamento da parte della Direzione regionale Welfare e della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, ciascuna per le attività di propria competenza. A questo scopo, il Direttore della Direzione regionale Welfare ed il Direttore regionale “pro tempore” della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, sono delegati al trattamento dei dati dalla Giunta regionale del Piemonte, Titolare del trattamento. Per l’attuazione della misura, i Delegati al trattamento si avvalgono del CSI Piemonte e di Finpiemonte S.p.A., individuati Responsabili esterni del trattamento, nell’ambito delle attività realizzate in nome e per conto di Regione Piemonte, rispettivamente dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte, approvata con D.G.R. 29 dicembre 2021 n. 21-4474 e dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. 27 maggio 2022.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall’avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

Saranno possibili richieste di dati per la verifica dei requisiti nell’ambito delle collaborazioni tra le pubbliche amministrazioni.

16.4 SUB-RESPONSABILI

Con successivo provvedimento, i Delegati del Titolare conferiranno autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti dei Delegati del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare ai Delegati del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa i Delegati del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: i Delegati del Titolare del trattamento possono opporsi a tali modifiche.

17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I destinatari del buono sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le

versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo anche in itinere eseguito dal personale abilitato (cfr. par. 13).

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati da parte del beneficiario della misura (Regione Piemonte) per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Il beneficiario della Misura (Regione Piemonte) conserva la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consente l'accesso in caso di ispezione e ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee guida FSE+", di cui alla Determinazione n. 219 del 07/05/2021, come da ultimo aggiornate con D.D. 830 del 23/12/2025.

18. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Il documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" riporta, nella sezione 10.3, che i contributi FSE erogati in regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90 si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, come stabilito dall'art. 2, c. 3, lett. a) del DPR n. 633/72 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2013.

Le somme erogate ai destinatari del Buono da Finpiemonte S.p.A, operante in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Parimenti, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le risorse a questo scopo trasferite dalla Regione Piemonte a Finpiemonte S.p.A.

Soggetto all'applicazione dell'IVA sarà, invece, il corrispettivo riconosciuto a Finpiemonte S.p.A. per il servizio di supporto nella gestione della misura reso in favore della Direzione Welfare.

18.2 ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

La Direzione Istruzione e diritto allo studio universitario, formazione e lavoro, in qualità di AdG del PR FSE+ 2021-2027, garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente Avviso in conformità con quanto

previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+2021/2027 della Regione Piemonte.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

A questo scopo, la Direzione regionale Welfare rileverà (in sede di presentazione della domanda di assegnazione del Buono) tutte le informazioni relative ai destinatari della misura necessarie ai fini della quantificazione degli indicatori di output e di risultato. Si evidenzia, a questo proposito, che, per quanto riguarda la condizione occupazionale dei destinatari, la Direzione regionale Welfare si avvarrà della possibilità – riconosciuta dal Reg. (UE) 2021/1057, Allegato I – di comunicare i dati relativi agli indicatori comuni di output, se del caso, “in base al gruppo destinatario dell'operazione”.

Tali informazioni saranno raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, come meglio specificato al par. 19, e trasmesse all'Autorità di Gestione.

18.3 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento relativo all'espletamento alla verifica dell'ammissibilità e concessione del buono è stabilito in 60 giorni dalla data conclusiva dello sportello unico.

18.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di istruttoria delle domande è il Dirigente pro-tempore del Settore A2203B “Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale” presso la Direzione regionale Welfare.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore “ Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale” della Direzione regionale Welfare alla seguente casella di posta elettronica:

sceltasociale@regione.piemonte.it

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento all'Avviso per il finanziamento dei Buoni Domiciliarità 2026.